



TOGETHER FOR CHANGE

STATUTO di COSPE Onlus

TITOLO I

ART. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "COSPE - Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi Emergenti". (in breve denominata anche "COSPE- Onlus"). L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

ART. 2 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

ART. 3 - Sede

L'Associazione ha la propria sede legale in Firenze, via Slataper 10. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative, sedi secondarie, succursali e rappresentanze nei luoghi ritenuti più opportuni, sia in Italia che all'estero, al fine di ottimizzare il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 - Finalità

COSPE è una Organizzazione Non Governativa (ONG), e svolge la sua attività di cooperazione e di educazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 28, Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

COSPE è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460. L'associazione pone alla base della sua attività la Cooperazione e il partenariato internazionale in favore delle persone, delle comunità e delle popolazioni come mezzo per l'affermazione di uguali diritti e opportunità ed il raggiungimento della pace e la giustizia fra i popoli.

A tal fine promuove:

- l'educazione alla cittadinanza globale, alla pace, all'interculturalità, all'antirazzismo;
- la parità di accesso ai diritti fondamentali e di cittadinanza;
- l'attività di formazione ed educazione a tutti i livelli (universitari, scolastici, professionali, etc.);
- l'informazione, l'educazione, la ricerca e l'innovazione sui temi dello sviluppo sostenibile, dell'interdipendenza planetaria, dei diritti umani e tutti i temi inerenti le finalità istituzionali;
- lo studio, la progettazione e la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale;
- la selezione e la formazione di personale da inserire nei programmi di cooperazione;
- l'accoglienza e la promozione sociale degli immigrati in Italia; promozione dei diritti di immigrati e rifugiati, richiedenti asilo, profughi, Rom e Sinti ed altre minoranze;
- la partecipazione popolare all'aiuto, allo sviluppo, alla solidarietà fra i popoli finalizzata alla realizzazione di progetti;
- le attività volte a sostenere l'economia sociale e solidale, il commercio equo e solidale ed il credito etico;
- la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo nell'ambito dell'equità sociale di genere;
- la realizzazione e promozione di attività artistico-culturali;
- preservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali e del territorio;
- qualsiasi altra attività inerente le finalità istituzionali dell'associazione.

ART. 5 - Convenzioni e contributi

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, COSPE potrà:

- collaborare e aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, a consorzi e associazioni con altre organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, a coordinamenti nazionali ed internazionali

- accettandone le norme statutarie;
- stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L'associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

L'associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'associazione.

ART. 6 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 7 - Qualifica degli associati

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche e tutti gli enti, di natura sia privata che pubblica, i cui scopi siano analoghi o complementari o comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione, che ne facciano richiesta dichiarando di accettare le finalità del presente Statuto e di assumere ogni obbligo conseguente.

L'associazione è costituita dai soci Ordinari e soci Onorari.

Sia i Soci ordinari che i soci Onorari partecipano all'Assemblea degli associati ed hanno diritto di voto attivo e passivo.

ART. 8 - Ammissione Soci Ordinari

Si diventa Soci Ordinari presentando domanda di ammissione scritta, contenente la dichiarazione di adesione allo Statuto sociale, all'esame del Consiglio Direttivo il quale con propria delibera la accoglie o la respinge.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea che decide in modo inappellabile nella sua prima riunione.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo

Il rapporto associativo ha durata annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e si rinnova automaticamente, di anno in anno, salvo recesso scritto da inviarsi al Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art.11 del presente Statuto.

Art.9 - Collaboratori Soci

Possono essere ammessi a Socio anche coloro che intrattengono con l'associazione un qualsiasi contratto di lavoro, retribuito a tempo determinato o indeterminato, per prestazioni svolte per l'associazione o per le sue attività.

Il Consiglio Direttivo è impegnato ad adoperarsi affinché i collaboratori Soci non costituiscano la maggioranza del corpo sociale.

L'ammissione del collaboratore a Socio non modifica sotto nessun aspetto il rapporto contrattuale e gerarchico del collaboratore all'interno dell'organizzazione.

Art.10 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea e godere del diritto di voto attivo e passivo purché in regola con il pagamento della quota associativa secondo quanto indicato nel Regolamento;
- b) ricoprire cariche sociali, salvo quanto altrimenti previsto dal presente Statuto e dal Regolamento;
- c) accedere ai libri sociali e ai bilanci dell'Associazione;
- d) ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento, le delibere degli organi sociali
- b) pagare, nei prescritti termini, le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto diretto o indiretto con lo scopo dell'Associazione.

ART. 11 - Recesso

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso: è garantito il diritto di recesso, senza oneri, a tutti i Soci, senza restituzione della quota. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica, fax, posta ordinaria o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione. Gli effetti del suddetto recesso decorrono dal momento del ricevimento dello stesso da parte dell'Associazione e hanno effetto economico dal primo gennaio dell'anno successivo;
- b) morosità: quando il Socio non abbia versato, senza giustificati motivi, la quota associativa annuale nei termini previsti; decorsi 60 giorni dal formale sollecito da parte dell'associazione, il Consiglio Direttivo ne delibera la decadenza da socio. La messa in mora deve essere comunicata al Socio interessato a mezzo posta elettronica, fax, posta ordinaria o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione;
- c) indegnità: l'esclusione per indegnità è disposta con delibera del Consiglio Direttivo in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell'associazione, e deve essere tempestivamente comunicata per iscritto al Socio interessato. Entro 30 giorni da ricezione della comunicazione, la delibera del Consiglio Direttivo può, a richiesta del Socio interessato, essere sottoposta a riesame da parte dell'Assemblea che delibera nella prima riunione che verrà convocata;
- d) decesso.

Art. 12 – Soci Onorari

Sono Soci Onorari persone o enti di natura sia pubblica che privata della cui presenza e collaborazione l'Associazione si considera onorata in ragione delle loro competenze e del loro impegno civile, professionale, culturale e solidale.

Si diventa Soci Onorari accogliendo la proposta motivata del Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea.

I Soci Onorari godono degli stessi diritti e sono onerati degli stessi doveri dei Soci Ordinari e sono esonerati dal pagamento delle quote associative annuali.

ART. 13 - Amici di COSPE

Possono diventare "Amici di COSPE " tutte le persone fisiche o giuridiche e tutti gli enti, di natura sia privata che pubblica, che, condividendo gli ideali e gli obiettivi dell'Associazione, sostengono l'Associazione e le sue iniziative.

Si diventa "Amici di COSPE" compilando un'apposita domanda e versando annualmente una quota determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli "Amici di COSPE" hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, in qualità di invitati, ma non hanno diritto di voto.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci Ordinari e Onorari. Sono invitati senza diritto di voto gli Amici di COSPE.

E' ammessa la rappresentanza dei Soci per delega per quanti si trovino all'estero o siano assenti per comprovati e validi motivi. Ogni Socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. E' ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.

Art. 15 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria in relazione all'oggetto delle deliberazioni.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- a) sulla nomina e revoca del Presidente,
- b) sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- c) sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- d) su ogni altro argomento attribuito dalla legge o dallo Statuto;
- e) su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- f) sull'approvazione di un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
- g) sull'approvazione dei programmi di lavoro e di intervento dell'associazione.

L'Assemblea nomina il Presidente per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta se consecutivo.

All'Assemblea straordinaria è riservata:

- a) la modifica del presente Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, nel rigoroso rispetto delle norme legali;
- c) qualsiasi delibera sia stata inserita nell'Ordine del Giorno.

Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a maggioranza di due terzi (2/3) dei Soci presenti o rappresentati per delega all'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea Ordinaria di bilancio viene convocata dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. Il Bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un decimo (1/10) dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell'Assemblea dei soci l'Ordine del Giorno programmato.

Art. 16 – Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno in discussione. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a mezzo posta elettronica, fax, posta ordinaria o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione incluso sito web e altri network sociali.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria il cui l'ordine del giorno preveda per lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, dei tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, della metà dei soci aventi diritto.

Nel caso in cui l'ordine del giorno preveda modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza anche per delega della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta da un Presidente dell'Assemblea eletto per l'occasione o dal Socio presente con maggiore anzianità di iscrizione. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario verbalizzante. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci onorari e i soci ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art.10 e dell'art.11 del presente Statuto.

Di ogni Assemblea è steso verbale ad opera del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante, e riportato, in ordine cronologico, su apposito libro dei verbali.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci per il periodo di tre anni.

Il numero dei suoi componenti varia da cinque a nove secondo delibera dell'Assemblea. In caso di decesso, dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione a cominciare dai primi dei non eletti. I nuovi consiglieri rimarranno in carica fino alle elezioni successive.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre al proprio interno un Vicepresidente e, qualora lo ritenga opportuno, un Segretario verbalizzante e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad altri soggetti espressamente incaricati.

Il Regolamento (art. 18 del presente Statuto) definisce l'eventuale incompatibilità tra specifiche mansioni, oltre quella di Direttore Generale, previste nel modello organizzativo adottato e la carica di consigliere in Consiglio Direttivo

Art. 18 - Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulla convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria;
- delibera sulle dimissioni dei Soci e sulla revoca della qualità di Socio
- determina annualmente l'ammontare delle quote sociali che possono essere diversificate fra

- agevolate, ordinarie e sostenitrici;
- elabora e definisce i programmi dell'associazione e ne segue l'attuazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'Assemblea dei soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;
 - Approva l'organigramma dell'associazione;
 - delibera spese di carattere straordinario;
 - delibera in merito ad operazioni finanziarie tendenti al migliore utilizzo delle proprie risorse; all'assunzione di debiti, in particolare con istituti di credito; all'acquisto ed alla vendita di partecipazioni in altri enti o società, qualora le suddette operazioni siano ritenute utili per il raggiungimento dei fini sociali, con esclusione di qualsiasi operazione avente carattere speculativo;
 - delibera sull'approvazione delle bozze di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nomina, su proposta del Presidente e dopo attenta valutazione delle competenze, il Direttore Generale di cui all'art. 21 del presente Statuto;
 - ratifica, la nomina delle altre figure di direzione apicale proposte dal Direttore Generale e approvate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, nessuno escluso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice-presidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione scritta del Presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri. La convocazione inviata anche per e-mail, deve contenere l'ordine del giorno. E' ammessa anche la partecipazione in teleconferenza e videoconferenza.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare oltre la metà dei suoi componenti; in tal caso i componenti rimanenti devono convocare con urgenza l'Assemblea dei Soci.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per la carica ricoperta, fatto salvo il rimborso per le spese da essa derivanti, purché comprovate.

ART. 19 - Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, può assumere eventuali deleghe su proposta del presidente e delibera del Consiglio Direttivo.

Il Segretario verbalizzante e il Tesoriere curano rispettivamente nell'ambito delle mansioni determinate dal Consiglio Direttivo, la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo e degli altri libri sociali e il monitoraggio della contabilità, della finanza e dei bilanci dell'associazione.

ART. 20 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'associazione, la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio relativamente alla ordinaria amministrazione. La sua firma obbliga l'associazione senza che occorra produrre la deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente inoltre è garante delle finalità istituzionali dell'associazione e della strategia politico programmatica espressa dai suoi organi statutari.

In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo concordando l'Ordine del Giorno con il Vicepresidente;
- b) dirige l'Associazione avvalendosi di un Direttore Generale dotato di ampie deleghe nel rispetto

- del Regolamento dell'Associazione.
- c) rappresenta politicamente l'Associazione verso l'esterno, sia direttamente che attraverso propri delegati.

La carica di Presidente è gratuita e non retribuita, ma il presidente può ricevere compensi per l'impegno necessario a garantire la rappresentanza esterna non delegata.

Con delibera del Consiglio Direttivo, che ne verifichi la compatibilità, il Presidente può svolgere altri ruoli anche retribuiti all'interno delle attività dell'Associazione.

ART 21 - Direttore Generale

Salvo diverse disposizioni deliberate dall'Assemblea dei Soci, l'attività ordinaria dell'Associazione è affidata ad un Direttore Generale, scelto per la sua capacità gestionale, competenza nel settore, condivisione degli scopi sociali.

Il ruolo di Direttore Generale è incompatibile con la carica di consigliere del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

E' nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente con il conferimento delle deleghe operative in accordo con quanto previsto nel Regolamento.

Svolge la propria funzione, in stretta collaborazione con il Presidente, in modo collegiale con l'ausilio delle altre figure di direzione previste nell'organigramma dell'Associazione e la consultazione di tutti gli interessati.

Partecipa, quando sia convocato e senza diritto di voto al Consiglio Direttivo.

In particolare è compito del Direttore Generale:

- Predisporre le bozze di bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione affinché il Consiglio Direttivo ne deliberi l'approvazione;
- Gestire i rapporti con banche e istituti di credito;
- Autorizzare le spese ordinarie relative a progetti e attività approvate dal Consiglio Direttivo;
- Stipulare i contratti con il personale e gli altri collaboratori e quanto ne consegue;
- Proporre al Consiglio Direttivo la nomina delle altre figure di direzione previste in organigramma e in accordo con quanto previsto nel Regolamento;
- Predisporre il programma di lavoro annuale e triennale da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- Assumere tutte le decisioni che il Regolamento gli affida.

Art. 22 - Collegio dei probiviri

I Soci nominano in sede di Assemblea Ordinaria un Collegio dei Probiviri.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di consigliere del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed è svolta a titolo gratuito.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi, sia Soci che non Soci, di cui uno con funzioni di Presidente I componenti durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre (3) mandati.

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, dirime le questioni fra soci e fra questi e la dirigenza dell'Associazione.

E' facoltà di tutti i soci di ricorrere al Collegio dei Probiviri in presenza di presunte irregolarità.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono appellabili solo in Assemblea.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART 23 - Amministrazione e Patrimonio

Per esercizio annuale s'intende il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di Legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dagli acquisti mobiliari e immobiliari fatti a qualunque titolo da donazioni, lasciti, sussidi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini.

Le quote sociali non sono trasmissibili né rivalutabili.

Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Prima del quindici (15) dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di Bilancio preventivo e stabilisce le quote associative per l'anno.

Il Patrimonio sociale è indivisibile e le quote associative non sono trasmissibili, né rimborsabili, né rivalutabili

Art. 24 – Revisione legale dei conti

La certificazione dei conti e dei bilanci è affidata di norma ad un revisore legale dei conti iscritto all'albo dei revisori contabili ovvero ad una società di revisione legale dei conti.

In alternativa l'Assemblea può nominare un collegio dei sindaci revisori, scelti anche fra i soci purché non ricoprano cariche sociali, composto di tre (3) componenti di cui almeno uno sia iscritto all'albo dei revisori contabili.

ART.25 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di Onlus aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190, legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART 26 - Norme transitorie

Il Consiglio Direttivo ed i rappresentanti legali in carica al momento dell'approvazione del presente statuto rimangono in carica senza cambiamenti e con i pieni poteri fino alla successiva Assemblea Ordinaria.

La norma prevista nel terzo comma dell'art. 17 del presente Statuto circa la non rieleggibilità non si cumula con le cariche ricoperte in periodi anteriori all'approvazione del presente statuto.

ART.28 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.